



REGIONE DEL VENETO



PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI APPALTI

tra

REGIONE DEL VENETO

ANCI VENETO - ANPCI - UPI VENETO

CGIL - CISL UIL

Art. 1 – Premessa e finalità

Il presente Protocollo d'intesa sugli appalti, persegue il comune obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati, garantire l'occupazione, i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, favorire la trasparenza nelle procedure di gara e rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali (OO.SS.) maggiormente rappresentative a livello nazionale e della legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica agli appalti pubblici e alle concessioni di lavori, servizi e forniture (nel seguito, per brevità, “gli Appalti”), come disciplinati dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni, di seguito “Codice”, di competenza delle seguenti Stazioni appaltanti:

- 1) Regione del Veneto e suoi Enti strumentali, società controllate, società partecipate con l'esercizio del controllo analogo alle strutture regionali;
- 2) enti locali e loro associazioni, ivi comprese le società controllate, le società partecipate con l'esercizio del controllo analogo alle strutture degli enti di riferimento.

Il presente Protocollo ha valore di accordo quadro e restano fermi gli eventuali impegni già assunti o che saranno assunti nel medesimo ambito, con specifici accordi settoriali, dai sottoscrittori del presente Protocollo.

Art. 3 - Informazione e confronti preventivi

È intenzione e interesse della Stazione appaltante collaborare in modo sinergico con le imprese e associazioni d'impresa produttrici e fornitrici di beni e servizi e della filiera delle costruzioni, per individuare soluzioni operative condivise volte alla migliore applicazione normativa in un'ottica di tutela del lavoro, della sicurezza e della concorrenza, in coerenza anche con le recenti direttive europee in materia di appalti (direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE) che attribuiscono maggior rilevanza all'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa misurata sul miglior rapporto qualità/prezzo, utile anche per la migliore tutela del fattore sociale rappresentato dal lavoro.

Le stazioni appaltanti, ai sensi degli artt. 37, comma 1, e 38 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 pubblicano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sul profilo del committente, oltre che sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del Codice.

Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione alle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché alle Organizzazioni sindacali territoriali e regionali di categoria individuate in base all'oggetto degli appalti in programmazione e alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

A richiesta dei soggetti di cui sopra verrà attivato un confronto in merito ai seguenti temi: salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei lavoratori, clausole sociali e/o ambientali, rispetto del CCNL e degli accordi territoriali, criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riguardo al rapporto qualità prezzo e al rispetto delle clausole sociali, anche nei confronti di imprese produttrici di beni, la cui fase produttiva è collocata al di fuori del territorio U.E. avuto riguardo ai contenuti della "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2012 pubblicato nella G.U. n. 159 del 10 luglio 2012.

Nella fase di predisposizione del bando di gara, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di cui sopra si terrà un incontro riguardante i diritti e le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti al fine di inserire nel bando e nei capitolati alcune clausole di salvaguardia dell'occupazione e del reddito come disposto dall'art. 33 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Per ciascun confronto preventivo è redatto un apposito verbale.

In esito all'aggiudicazione dell'appalto, sulla base delle risultanze del confronto, e di apposita previsione nel bando di gara, la Stazione appaltante, sentito l'appaltatore, assume le opportune misure, ivi comprese quelle previste nel presente Protocollo, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge e dal contratto.

In fase di gestione del contratto d'appalto l'eventuale attivazione di consultazione con le Organizzazioni sindacali include anche le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).

Art. 4 - Aspetti generali

Il presente Protocollo considera la progettazione dei lavori e dei servizi come un requisito fondamentale per una efficiente ed efficace realizzazione dell'appalto pubblico, tenuto conto che la recente determinazione dei fabbisogni *standard* sollecita le pubbliche amministrazioni locali a programmare gli interventi di spesa, sulla base di criteri tecnici.

Gli appalti devono essere affidati con procedure ad evidenza pubblica che, tenendo conto della normativa vigente dei CCNL di settore di primo e secondo livello, sia per quanto riguarda la parte economica sia la parte normativa, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, coniughino l'efficienza e l'efficacia con le tutele occupazionali.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa, ferma restando la dichiarazione sul possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, il bando di gara, nell'ipotesi di applicazione della disciplina del "cambio appalto", in considerazione delle caratteristiche e dell'oggetto dell'appalto stesso, indica i dati tecnici e i dati del personale relativi al contratto di appalto in corso di esecuzione e richiede ai concorrenti di illustrare la "struttura d'impresa" del momento, precisando in particolare:

- le proprie capacità e dotazioni finanziarie, tecniche e professionali;
- l'elenco dei contratti ottenuti.

La Stazione appaltante definisce una congrua durata dei contratti d'appalto di servizi, anche al fine di garantire la necessaria continuità in considerazione della natura dell'appalto, preferibilmente non inferiore al quadriennio per i servizi di cura e assistenza, educativi, riabilitativi e della prima infanzia, nonché per i servizi di pulizia e sanificazione sanitaria.

Nel bando di gara deve essere specificato l'obbligo del concorrente ad indicare le parti del contratto che intende subappaltare, secondo quanto previsto dal Codice.

La Stazione appaltante assicura che il subappalto avvenga nel rispetto della normativa vigente in particolare, dell'art. 105 del Codice e dei contratti collettivi di lavoro di primo e secondo livello, sia per quanto riguarda la parte economica che la parte normativa, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Inoltre, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, fermi restando i divieti previsti per le prestazioni attinenti all'architettura e all'ingegneria e le ulteriori disposizioni vigenti che impongono all'appaltatore di eseguire direttamente la prestazione oggetto del contratto, le parti, nel rispetto delle normative vigenti, condividono l'esigenza che, in fase di predisposizione dei bandi di gara, sia limitato il ricorso al subappalto; di conseguenza la Stazione appaltante, motiva le ragioni della scelta operata, sia in caso di introduzione di un limite al subappalto che in caso contrario. È comunque assicurato il confronto con le OO.SS. in base a quanto previsto dal precedente art. 3.

Le tutele e gli obiettivi del presente Protocollo saranno estesi anche alle imprese subappaltatrici.

La Stazione appaltante si impegna a predisporre progetti di inserimento al lavoro per lavoratori disabili o svantaggiati, e riserverà, qualora il settore dell'appalto, le professionalità richieste e le mansioni coinvolte lo permettano, una quota degli appalti ai sensi dell'art. 112 del Codice a cooperative sociali o agli altri soggetti ivi indicati; gli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B possono avvenire anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La Stazione appaltante definisce le modalità e i tempi per il monitoraggio dell'efficacia e della qualità del servizio rispetto alle risorse impegnate e alle clausole del contratto. Nel merito, i soggetti interessati, comprese le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le RSU e RSA, possono chiedere l'attivazione di uno specifico confronto con la Stazione appaltante.

A livello regionale si conviene sull'istituzione di un tavolo di monitoraggio generale sugli appalti a partire da quelli attivi e in corso d'opera che, in aggiunta al lavoro già svolto dall'Osservatorio sugli appalti pubblici e dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), verifichi l'applicazione degli indirizzi contenuti nel presente Protocollo e che veda coinvolti la Regione, le rappresentanze degli Enti locali e i soggetti interessati, ivi comprese le Organizzazioni sindacali confederali comparativamente più rappresentative.

Art. 5 - Clausole sociali

Al fine di evitare forme di *dumping* contrattuale e sociale e ogni forma di irregolarità si ritiene importante fornire le indicazioni che i bandi di gara debbano necessariamente tener in considerazione.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice e successive modificazioni, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, è previsto, attraverso la definizione del progetto di riassorbimento, in conformità alle linee guida dell'ANAC e agli indirizzi giurisprudenziali comunitari e nazionali, in capo all'appaltatore subentrante, l'obbligo di inserire prioritariamente nell'organico e nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, tutti i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza pregiudizio per il trattamento economico, giuridico e normativo, qualora sia applicato il medesimo contratto collettivo nazionale, senza periodo di prova. Il progetto di riassorbimento sarà oggetto di verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati. A seguito dell'assegnazione del servizio presso il nuovo affidatario, le rappresentanze datoriali e sindacali si incontrano per l'esame delle problematiche inerenti al subentro in tema di tutela del rapporto di lavoro.

Gli adempimenti e gli obblighi di cui sopra dovranno essere specificamente inseriti nella documentazione di gara.

Le clausole sociali per la stabilità del personale impiegato, devono essere previste nei contratti di concessione di servizi pubblici, anche per gli appalti predisposti dai soggetti concessionari.

Art. 6 - Criteri di aggiudicazione degli appalti

La Stazione appaltante assume, nell'aggiudicazione degli appalti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto più coerente ed adeguato nella valutazione delle proposte progettuali dal punto di vista qualitativo, organizzativo ed ambientale, nei casi previsti dall'art. 95, comma 3, del Codice. Tale criterio è da valutarsi prioritariamente anche nell'aggiudicazione degli appalti sotto soglia.

Nell'ambito di tale scelta le ripartizioni del punteggio e/o le formule di aggiudicazione devono assicurare la prevalenza degli elementi qualitativi rispetto al prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10 *bis*, del Codice.

Tra gli elementi qualitativi è opportuno considerare:

- l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto se nello stesso la professionalità del personale addetto incide sulla qualità dell'esecuzione e, di conseguenza, sulla vantaggiosità economica dell'offerta;
- misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo vita e stabilendo un maggior punteggio per i beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, in applicazione dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del Codice;
- in ambito sociale e socio-sanitario, il livello relazionale, educativo e assistenziale;
- il possesso della certificazione ISO 26000.

I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

Art. 7 - Verifica di congruità del prezzo

Il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le Organizzazioni sindacali e le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore

merceologico più affine a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, si applica l'articolo 216, comma 4, del Codice.

Per il settore edile, in relazione ad eventuali voci di prezzo desunte dall'Elenco Prezzi della Regione Veneto ancora prive di analisi specifica, la Stazione appaltante provvede ad utilizzare le quote di incidenza della manodopera ricavabili dalle tabelle revisionali di cui al Decreto ministeriale dell'11 dicembre 1978, ovvero procede a una puntuale analisi del prezzo al fine di poter evidenziare nella documentazione di gara il costo della manodopera stesso.

Nel bando di gara per i servizi e i lavori, fatti salvi gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale, deve essere richiesto ai concorrenti di specificare, in sede di offerta economica, la componente degli oneri della sicurezza aziendale e dei propri costi della manodopera relativi all'offerta stessa.

Relativamente al costo della manodopera, la Stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede a verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

Art. 8 - Controlli, responsabilità e sanzioni in materia retributiva e contributiva

Secondo quanto previsto dal Codice, la Stazione appaltante esegue controlli periodici che verifichino la corretta applicazione degli obblighi economici, contributivi e assicurativi, contrattuali di primo e secondo livello e di rispetto delle clausole sociali nei confronti dei dipendenti e accerta, prima del saldo definitivo delle spettanze a favore dell'appaltatore, che il medesimo e i subappaltatori vi abbiano adempiuto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, nonché dei contributi previdenziali, assicurativi e alla Cassa Edile, dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione dell'art. 30, commi 5 e 6, del Codice, pagando, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori quanto dovuto.

In caso di gravi infrazioni debitamente accertate, avvenute precedentemente alla procedura ad evidenza pubblica rispetto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (contrattuali, contributivi, previdenziali, assicurativi) e alle norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, si applicano le norme che regolano l'esclusione di dette imprese dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art. 80 del Codice).

Negli atti di gara è richiesta l'indicazione da parte dei partecipanti dei numeri di iscrizione all'INPS, all'INAIL alla Cassa Edile (per il settore edile) o agli analoghi organismi previdenziali per i liberi professionisti; gli stessi dati dovranno essere comunicati, in caso di ATI, da tutte le imprese partecipanti e, in caso di subappalto, dalle imprese subappaltatrici, compresi artigiani e altri lavoratori autonomi.

Per le imprese inadempienti, rispetto alla mancata applicazione dei CCNL e degli accordi integrativi, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle norme in materia di salute e sicurezza, della contribuzione e le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, gli atti di gara prevedono, avuto riguardo alle caratteristiche dell'appalto, l'applicazione di penali, ferma restando, nei casi più gravi, la possibilità di risoluzione del contratto stesso. In caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice.

La Stazione appaltante adotta le misure atte a esercitare la vigilanza sul rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, delle norme di diritto del lavoro e sulla regolarità contributiva e deve segnalare agli organi competenti, i casi di irregolarità contributiva, di lavoro irregolare o di inosservanza delle norme di sicurezza del lavoro.

Prima dell'avvio di una attività o di un cantiere, è fatto obbligo all'impresa appaltatrice dei lavori di trasmettere ai soggetti competenti i dati e le informazioni sui lavoratori impiegati, compresi quelli che operano in un'impresa subappaltatrice e coloro che provengono da fuori Provincia o Regione.

Per rendere immediatamente fruibili tutte le informazioni, sono altresì confermati gli impegni assunti dalla Regione del Veneto con la sottoscrizione del Protocollo approvato con D.G.R. n. 1144 del 31 luglio 2018 (*Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, Associazione nazionale Costruttori Edili (ANCE) Veneto, Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FENEAL) Unione Italiana del lavoro (UIL) Veneto, Federazione Italiana Costruzioni e Affini (FILCA) Confederazione Italiana Sindacati lavoratori (CISL) Veneto, Federazione italiana lavoratori legno ed affini (FILLEA) Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) Veneto per la condivisione delle fonti informative ai fini della programmazione efficace degli interventi nei cantieri e di una migliore copertura del territorio da parte degli organi di ispezione e di assistenza*).

La Regione si impegna altresì a mettere a disposizione degli enti locali le modalità di condivisione delle informazioni previste nel Protocollo, mediante sottoscrizione di specifici accordi.

Le criticità riscontrate in esito alle verifiche e ai controlli previsti nel presente articolo saranno comunicate al Tavolo di monitoraggio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 al fine di individuare adeguate misure correttive.

Art. 9 - Penali

La Stazione appaltante si impegna ad inserire nei contratti e nei capitolati d'appalto apposite clausole che, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni e all'intensità della manodopera, prevedano l'applicazione di penali all'appaltatore e al subappaltatore rapportate all'entità e gravità della violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente Protocollo e che prevedano altresì la risoluzione del contratto d'appalto in caso di accertata reiterazione delle violazioni e nei casi di grave inadempienza.

Art. 10 - DURC

Deve essere rispettato da ogni appaltatore e subaffidatario assimilato al subappaltatore, quanto previsto, in tema di affidamento di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, e dall'art. 30, comma 5, del Codice in materia di regolarità contributiva e della relativa documentazione unica (DURC).

Art. 11 - Costo del lavoro

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, a tutti i lavoratori/trici che si trovano o troveranno ad operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, salvo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale delle imprese edili e affini, stipulato dalle associazioni datoriale e dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il contratto di riferimento è quello relativo all'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente, con riguardo alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte, senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte. In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto previsto dal presente comma si applica anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso di appalto di acquisto di beni e servizi da imprese fornitrici le cui sedi produttive sono fuori dal territorio dell'Unione europea, si fa riferimento a quanto previsto dalla Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

Per quanto riguarda appalti o subappalti assegnati a ditte con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano, nella UE, che utilizzano lavoratori con distacco transnazionale, le stesse devono applicare il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali e la cassa edile (per il settore edile), sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72. Costituisce motivo di esclusione o risoluzione dell'appalto o della concessione la violazione accertata delle norme e contratti di lavoro del Paese in cui si svolge l'attività lavorativa.

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali se e in quanto sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori di settore maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto d'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Deve, altresì, applicare tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, nonché quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

La stazione appaltante, compatibilmente con la libertà d'organizzazione d'impresa, per i contratti ad alta intensità di manodopera, valuta l'opportunità di definire nell'ambito dei requisiti di esecuzione un monte ore minimo di lavoro, che non determini una riduzione dell'occupazione.

Art. 12 - Efficienza e qualità delle procedure

La Stazione appaltante promuove l'efficienza e la qualità della propria attività contrattuale e lo sviluppo delle migliori pratiche, nel rispetto delle istruzioni impartite da ANAC con proprie Linee guida adottate in attuazione dell'articolo 213 del Codice e delle specifiche disposizioni che ne prevedono l'adozione anche con riferimento alla selezione degli operatori economici basata sul sistema del *rating* d'impresa.

Art. 13 - Efficienza e qualificazione delle stazioni appaltanti- Piano formativo

L'Amministrazione regionale assume le iniziative previste dalla vigente legislazione regionale per promuovere l'efficienza e la qualificazione della committenza pubblica con particolare riguardo alle capacità richieste per ottenere l'iscrizione nell'Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate gestito da ANAC, come previsto dall'articolo 38 del Codice.

Per le finalità di cui sopra si impegna ad attuare e a promuovere nel territorio regionale la diffusione del Piano Formativo sulla nuova disciplina dei contratti pubblici previsto dalla Strategia per la riforma degli appalti pubblici nell'ambito degli impegni assunti con il partenariato informale con la Commissione europea e per il rispetto degli accordi relativi alla programmazione europea 2014-2020, in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 17 novembre 2016 tra il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il supporto di ITACA.

Art. 14 - Legalità negli appalti

Al fine di promuovere e tutelare il lavoro regolare, assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e prevenire qualsiasi fenomeno di infiltrazione mafiosa, della criminalità organizzata e di corruzione negli appalti pubblici, la Stazione appaltante applica agli appalti e subappalti le misure previste dal Codice delle leggi antimafia -D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.

In ogni caso la Regione del Veneto e gli Enti locali che vi hanno aderito applicano le misure di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa, contenute sia nel Protocollo di legalità sottoscritto con le Prefetture del Veneto in data 17 settembre 2019 che nel Protocollo sulla Legalità sottoscritto con le parti sociali in data 30 luglio 2019.

La Regione del Veneto si impegna ad implementare i contenuti del suddetto Protocollo di legalità con l'adozione di strumenti di supporto e specifiche clausole applicative.

Nei bandi e nella documentazione di gara è altresì richiamato l'obbligo di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti approvato dalla Stazione appaltante.

Art. 15 - Trasparenza

Nelle procedure di aggiudicazione, per garantire la trasparenza, devono essere previsti livelli adeguati di pubblicità.

Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale di bandi e avvisi, le Stazioni appaltanti si impegnano in particolare ad applicare quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, e più specificatamente le seguenti disposizioni:

- art.1 comma 8: aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione da ultimo approvato con D.G.R. n. 72 del 27 gennaio 2020 <<Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 della Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione">> e dei piani analoghi approvati dagli enti locali del Veneto;
- art. 1 comma 9: informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- art. 1 commi 15 e 32: trasparenza e pubblicazione nei propri siti web istituzionali;
- art. 1 comma 17: previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Si impegnano inoltre ad applicare, anche mediante pubblicazione sul sito <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index> per quanto concerne l'attività della Regione del Veneto e le specifiche sezioni dell'amministrazione trasparente degli enti territoriali, le disposizioni previste:

- dall'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni: obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- dall'art. 29 del Codice: principi in materia di trasparenza.

Art. 16 - Dispositivo finale

Le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi periodicamente alla luce delle ulteriori norme che dovessero modificare la legislazione nazionale sugli appalti e per la verifica, di norma annuale, della corretta applicazione e funzionalità del presente Protocollo. Le parti, in caso di insorgenza di contrasti o di interpretazioni difformi del presente Protocollo, si incontrano tempestivamente per favorire corrette relazioni tra le parti firmatarie.

Le parti sono altresì impegnate a consolidare e implementare il presente Protocollo nel corso delle verifiche succitate per favorire la crescita qualitativa del sistema e le buone prassi di lotta alla corruzione.

Le parti firmatarie concordano altresì che nell'ambito degli impegni assunti con il presente Protocollo, possano essere raggiunti ulteriori specifici accordi di settore.

Letto, approvato e sottoscritto*.

ANCI Veneto

Mario CONTE

UPI Veneto

Stefano MARCON

ANPCI

Dario SCOPEL

CGIL Veneto

Christian FERRARI

CISL Veneto

Gianfranco REFOSCO

UIL Veneto

Roberto Toigo

Regione del Veneto

Elisa DE BERTI

**Il presente protocollo d'intesa, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.*

